



Regolamento d'uso del Marchio Collettivo

“Un’Altra Impresa”

Art.1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del marchio "Un'Altra Impresa".
Il marchio è di proprietà della Regione Toscana – settore Servizi per il lavoro Massa Carrara Lucca Pistoia – sede Pistoia - Via Tripoli, 19 - di seguito denominata Regione Toscana, che sorveglia sul corretto uso dello stesso.

Art.2 Definizioni

CCIAA: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pistoia;
Operatore: datori di lavoro sotto qualsiasi forma interessati alla concessione del marchio;
Marchio: il marchio "Un'Altra Impresa" domanda di registrazione del 24/11/2017 con il n. 302017000134966 presso Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pistoia;
Licenza d'uso del marchio: atto mediante il quale viene concesso il diritto d'uso del marchio all'operatore;
Licenziatario: operatore che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio.

Art.3 Condizioni generali e requisiti richiesti

I requisiti che l'operatore deve possedere per ottenere la licenza d'uso del marchio sono:

- avere una sede operativa nella provincia di Pistoia;
- non essere state coinvolte in episodi di discriminazione nei confronti dei propri lavoratori;
- avere assolto o non essere assoggettate agli obblighi previsti dalla Legge 68/99.

Art.4 Modalità di richiesta del marchio e istruttoria

L'operatore interessato ad ottenere la licenza d'uso del marchio deve presentare alla Regione Toscana apposita richiesta di adesione alla rete (che vale anche come richiesta di licenza d'uso del Marchio Collettivo).

La Regione Toscana verifica la completezza e congruità della documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti indicati al precedente art. 3. Provvede quindi a dare comunicazione all'operatore interessato degli esiti di tale verifica. La comunicazione, in caso di rigetto della domanda, dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

Art.5 Modalità di espletamento dei controlli

I controlli sulla conformità al presente regolamento del soggetto aderente alla rete sono effettuati dalla Regione Toscana, che ne stabilisce il numero e la frequenza.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati in un Rapporto di conformità.

Il Rapporto di conformità, oltre alla valutazione positiva o negativa, potrà anche contenere una proposta di azioni correttive, nonché la possibilità di eseguire ulteriori controlli entro un tempo indicato. Il rifiuto o la mancata esecuzione delle azioni correttive o il rifiuto o il mancato assoggettamento ai controlli entro il tempo indicato comporta il rigetto della domanda.

L'operatore, nel caso in cui non accetti le conclusioni del Rapporto di conformità, potrà ricorrere verso il dirigente responsabile della Regione Toscana nelle modalità previste dalla legge.

Art.6 Concessione d'uso del marchio

Il marchio è di proprietà della Regione Toscana che ne concede l'uso agli operatori alla condizione che le verifiche abbiano dato esito positivo.

La concessione dell'uso del marchio si intende efficace dal momento della comunicazione dell'accettazione della richiesta di adesione.

L'operatore che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio viene iscritto in uno speciale elenco dei licenziatari del marchio tenuto presso la Regione Toscana e aperto alla consultazione pubblica. Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.

La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

Art.7 Durata e rinnovo dell'uso del marchio

La durata di validità della licenza d'uso del marchio è di tre anni e si intende tacitamente rinnovata se la Regione Toscana non ne dispone la sospensione o la revoca ai sensi del presente regolamento oppure se l'operatore non provvede a inoltrare rinuncia prima della scadenza.

Art.8 Diritti e doveri dell'utilizzatore del marchio

Con la concessione d'uso il licenziatario acquisisce il diritto all'utilizzo del marchio di proprietà della Regione Toscana nelle forme e nei limiti indicati nel presente articolo.

L'utilizzatore del marchio assume l'obbligo di:

- a) assoggettarsi alle verifiche della Regione Toscana, garantendo la propria collaborazione e fornendo loro ogni informazione utile;
- b) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dalla Regione Toscana;
- c) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la concessione d'uso del marchio;
- d) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
- e) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute su confezioni o su altro materiale quale carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- f) non utilizzare il marchio abbinandolo a offerte o promozioni commerciali;
- g) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
- h) non utilizzare il marchio se la concessione d'uso è stata oggetto di revoca, rinuncia o sospensione.

Art.9 Non conformità e sanzioni

A fronte delle non conformità rilevate la Regione Toscana può applicare, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, le seguenti sanzioni verso i responsabili: la sospensione e la revoca.

Le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicate ai licenziatari interessati con posta elettronica o altro mezzo equivalente.

La sospensione e la revoca devono essere annotate nell'elenco dei licenziatari.

Art.10 Sospensione

La sospensione è applicabile quando:

- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- l'operatore abbia ostacolato senza giustificato motivo il controllo;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità riscontrata.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dalla Regione Toscana all'aderente all'utilizzatore del marchio con posta elettronica certificata o mezzo equivalente, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque annullata quando la Regione Toscana abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata dell'operatore.

In questo caso, la Regione Toscana, preso atto della richiesta dell'operatore, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con posta elettronica certificata o con mezzi equivalenti.
L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'elenco dei licenziatari.

Art.11 Revoca

La revoca del marchio è disposta nei seguenti casi:

- frequenti e reiterate non conformità gravi;
 - fallimento o cessazione dell'attività dell'operatore;
 - utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;
 - contravvenzione alla prescrizione dell'art. 11 per l'annullamento della sospensione;
- La revoca comporta la cancellazione dall'elenco dei licenziatari.

Art.12 Rinuncia

Il licenziatario può rinunciare alla licenza d'uso del marchio durante o allo scadere della sua durata di validità oppure quando non intenda accettare eventuali variazioni del presente regolamento.

La comunicazione della rinuncia deve essere inviata alla Regione Toscana. La rinuncia diventa operativa dalla data in cui il licenziatario ne ha dato comunicazione alla Regione Toscana.

A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all'utilizzo del marchio e l'interessato viene cancellato dall'elenco dei licenziatari.

Art.13 Ricorsi

L'operatore può fare ricorso contro le decisioni della Regione Toscana, esponendo le motivazioni del dissenso in forma scritta entro trenta giorni dalla notifica della decisione. La Regione Toscana ha l'obbligo di trattare il ricorso entro novanta giorni dal suo ricevimento. Le spese del ricorso sono a carico dell'operatore, salvo il caso di accoglimento.

Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento che non vengono definite in via amichevole vengono deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA, che le parti espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente, anche con riferimento alle modalità di designazione.

L'arbitro deciderà secondo equità, in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto regolamento. La decisione arbitrale viene fin d'ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

Art.14 Obbligo di riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti l'operatore sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'operatore. La Regione Toscana è vincolata al segreto professionale.